



COMUNE DI CASSINA DE' PECCHI

(CITTA' METROPOLITANA DI MILANO)

ORDINANZA SINDACALE n. 42 del 29/03/2018
(ai sensi dell'art. 50 del Tuel - D.Lgs n.267/2000)

OGGETTO: ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE PER LA LOTTA CONTRO LA AEDES ALBOPICTUS "ZANZARA TIGRE" E LE ALTRE SPECIE DI ZANZARE

IL SINDACO

ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE PER LA LOTTA CONTRO LA AEDES ALBOPICTUS "ZANZARA TIGRE" E LE ALTRE SPECIE DI ZANZARE
IL SINDACO

Premesso che il Comune di Cassina de' Pecchi esegue da diversi anni trattamenti larvicidi e adulticidi sulle aree pubbliche di competenza finalizzati al contenimento della popolazione delle zanzare e che è stata avviata la ciclica campagna di disinfestazione nelle aree pubbliche comunali al fine di prevenire e contenere i possibili focolai di sopravvivenza e di riproduzione degli insetti infestanti;

Considerato che la zanzara tigre (*Aedes albopictus*) in particolare può causare problemi di carattere sanitario per la sua capacità di trasmettere agenti patogeni responsabili di malattie infettive e la sua proliferazione è favorita da piccole raccolte di acqua stagnante e da accumuli di materiali vari abbandonati e che è necessario la necessità di incrementare una campagna di informazione e di comunicazione sia per il contenimento della presenza di zanzare che per la promozione di azioni di prevenzione individuale;

VISTA la circolare del Ministero della Salute prot 2015 del 16.06.2015 avente per oggetto : "Sorveglianza dei casi umani di Chikungunya, Dengue, West Nile Disease ed altre arbovirosi e valutazione del rischio di trasmissione in Italia" e la circolare prot. 2991 del 28.01.2016 avente per oggetto: "Infezioni da Virus Zika – Misure di prevenzione e controllo" seguita dalla circolare prot. 4776 del 19.02.2016 avente per oggetto "Aggiornamento su Infezione/Malattia da Virus Zika (MVZ)".

Vista la nota prot. 50820 del 04/05/2017 inviata da ATS Milano ai Sindaci dei comuni afferenti la Città metropolitana di Milano avente per oggetto "Misure di prevenzione e di azione contro il diffondersi delle zanzare del genere *Aedes* e altre specie;

Vista la nota della Regione Lombardia prot. HI.2015.0013075 del 04/05/2015 avente ad oggetto: "Misure di lotta per il contenimento delle zanzare e delle zecche. Prevenzione degli eventuali focolai di malattie infettive",

CONSIDERATO che, fatti salvi gli interventi di competenza del Servizio Sanitario Pubblico, riguardanti la sorveglianza e il controllo dei casi accertati o sospetti di febbre da virus Chikungunya, Dengue e Malattia da Virus Zika, le azioni principali, per prevenire queste malattie, sono quelle volte a realizzare la massima riduzione possibile della popolazione delle zanzare. Pertanto è necessario attivare la lotta alle zanzare , principalmente rimuovendo i focolai larvali con adeguati trattamenti larvicidi;

RITENUTO altresì che per contrastare il fenomeno della presenza di zanzara tigre, nel caso in cui si manifestino situazioni d'infestazioni localizzate di particolare consistenza con associati rischi sanitari, il Comune provvederà, in accordo con ATS della Città Metropolitana di Milano, ad assumere ordinanze

contingibili e urgenti che potranno ingiungere l'esecuzione d'idonei trattamenti disinfestanti anche in aree di ragione privata.

VISTI

il R.D. 27/07/1934 n. 1265

la Legge 23/12/1978 n. 833

l'art. 50, comma 5 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"

ORDINA

A tutti i cittadini, ai proprietari, agli amministratori condominiali e a tutti coloro che hanno l'effettiva disponibilità di edifici adibiti ad abitazione o ad altri usi, con particolare attenzione al periodo compreso tra il 15 Aprile e il 31 Ottobre:

- Di trattare periodicamente l'acqua presente in tombini e caditoie per la raccolta dell'acqua piovana, posti negli spazi di proprietà privata presenti in giardini e cortili, ricorrendo preferibilmente a prodotti biologici (*Bacillus thuringiensis*) in quanto privi di rischi sanitari e di impatto ambientale, e comunque a prodotti di sicura efficacia larvicida da parte degli stessi proprietari o conduttori, ovvero avvalendosi di imprese di disinfestazione e conservando la documentazione di acquisto dei prodotti usati o l'attestazione dell'avvenuto trattamento rilasciata dalle imprese;
- I soggetti pubblici e privati, fatti salvi gli obblighi di disinfestazione periodica sopra richiamati, possono attuare, oltre ai prescritti interventi larvicidi, interventi adulticidi avvalendosi di imprese specializzate, allorché nelle aree di rispettiva pertinenza si riscontri una diffusa presenza di insetti adulti.
- Di mantenere cortili, giardini privati e orti in perfetto stato di ordine e pulizia, tenendo ben rasata l'erba ed eliminando sterpaglie e rifiuti ove possa raccogliersi l'acqua piovana (pneumatici, barattoli, bidoni, bottiglie, sottovasi di piante piccoli abbeveratoi per animali domestici, annaffiatori ecc.), onde evitare la formazione di zone umide e accumuli d'acqua idonei allo sviluppo delle zanzare anche nei terrazzi e all'interno delle abitazioni.
- Di procedere, ove si tratti di oggetti non abbandonati bensì sotto controllo di chi ne ha la proprietà o l'uso effettivo, allo svuotamento almeno settimanalmente, alla loro accurata pulizia e alla chiusura ermetica con teli plastici o con coperchi;
- Di coprire eventuali contenitori di acqua inamovibili, quali ad esempio vasche di cemento, bidoni e fusti per l'irrigazione degli orti, con strutture rigide (teli di plastica o reti zanzariere) in modo che sugli stessi non si formino pozze d'acqua persistenti per un periodo superiore alle 72 ore;
- Di introdurre nelle fontane e nelle vasche ornamentali dei giardini privati, se non adeguatamente trattate con prodotti larvicidi, pesci larvivori (come ad esempio i pesci rossi, gambusia ecc.); in alternativa provvedere con frequenza settimanale al loro completo svuotamento, seguito da un periodo di asciugatura di almeno 12 (dodici ore),
- Di controllare ispezionare, pulire costantemente e assicurare lo stato di efficienza degli impianti idrici (fognatura, acqua potabile, riscaldamento, condizionamento, pluviali e grondaie) dei fabbricati, dei locali annessi e degli spazi di pertinenza sia all'esterno che in ambienti confinati quali cunicoli, intercapedini, vespai, ecc., onde evitare raccolte d'acqua stagnante anche temporanee intervenendo prontamente, se necessario, con opere di prosciugamento e riparazione e procedere autonomamente con disinfestazioni.
- Di chiudere a fine estate porte e finestre che collegano con l'esterno i locali caldaia, pompe di sollevamento, vasche settiche, cantine, solai, vespai, box, camerette d'ispezione delle reti fognarie ecc. o munirle di zanzariere per prevenire l'ingresso di zanzare adulte svernanti; in alternativa effettuare interventi contro le femmine svernanti, a distanza di 20 giorni uno dall'altro, utilizzando le comuni bombolette insetticide spray;
- Di controllare e sostituire frequentemente l'acqua nei contenitori dei fiori nei cimiteri, avendo cura di gettare l'acqua sul terreno e non nei tombini; nel caso di utilizzo di fiori di plastica usare sabbia anziché acqua per appesantire il vaso.
- I proprietari o coloro che hanno comunque l'uso di terreni incolti, devono procedere alla periodica manutenzione tenendoli sgomberi dai detriti, immondizie, materiali putrescibili, macchinari obsoleti,

carcasse di autoveicoli e da qualsiasi tipo di rifiuto, nonché eseguirvi eventuali trattamenti antiparassitari e provvedere al controllo della vegetazione, eseguendo opportune operazioni di sfalcio e pulizia. Detti proprietari o utilizzatori sono anche tenuti a vigilare ed a porre in essere ogni misura necessaria per impedire lo scarico abusivo dei materiali di cui sopra.

Ai soggetti pubblici e privati gestori di corsi d'acqua, scarpate stradali, cigli stradali:

- Di curare la manutenzione dei corsi d'acqua, dei canali di scolo e dei fossi eliminando le eventuali sterpaglie onde evitare ostacoli al deflusso delle acque, mantenendo le aree libere da rifiuti o altri materiali che possano favorire il formarsi di raccolte stagnanti d'acqua o la formazione di vene idriche a lento deflusso;

Alle aziende agricole e zootecniche e chiunque allevi animali o li accudisca anche a scopo zoofilo:

- Di curare lo stato di efficienza di tutti gli impianti e dei depositi idrici utilizzati, compresi quelli sparsi nella campagna. Qualora si utilizzino pneumatici sui teli di copertura dei silos ed altre situazioni all'aperto, detti pneumatici devono essere periodicamente trattati con prodotti appositi;
- I titolari di allevamenti animali, stalle, concimaie, depositi di rifiuti o materiali organici, bacini di acque stagnanti, così come i titolari di opere di scolo delle acque, che possono costituire fonte di sviluppo di mosche, zanzare, topi o altri agenti infestanti devono provvedere alla periodica pulizia dei terreni e dei locali ed adottare tutte le misure atte ad impedire lo sviluppo di infestazioni, compresi i trattamenti di disinfestazione da eseguirsi soprattutto nel periodo 15 aprile - 31 ottobre di ogni anno;
- I cumuli temporanei di concime organico in attesa della distribuzione sul terreno non potranno permanere per, più di due giorni senza essere ricoperti con paglia, terreno o telo di plastica o senza essere sottoposti a trattamenti insetticidi periodici allo scopo di limitare il più possibile lo sviluppo di mosche.

A tutti i conduttori di orti:

- Di privilegiare le annaffiature dirette tramite pompa o con contenitore da riempire di volta in volta e da svuotare completamente dopo l'uso;
- Di sistemare tutti i contenitori o altri materiali (es. teli di plastica) in modo da evitare la formazione di raccolte d'acqua in caso di pioggia;
- Di conservare l'eventuale scorta d'acqua in recipienti chiusi con coperchi a tenuta o coperti con teli di plastica o reti a maglie fitte fissate e ben tese, in modo da impedire la deposizione delle uova da parte delle zanzare nell'acqua stagnante. Lo stesso vale per il deposito di concimi allo stato liquido e melmoso. I recipienti devono restare aperti solo per il tempo strettamente necessario.

Ai proprietari e responsabili di depositi e attività industriali, artigianali e commerciali, con particolare riferimento alle attività di rottamazione e in genere di stoccaggio di materiali di recupero:

- Di adottare tutti i provvedimenti atti ad evitare che i materiali permettano il formarsi di raccolte d'acqua, quali ad esempio lo stoccaggio di materiali al coperto, oppure la loro sistemazione all'aperto ma con coperture tramite telo impermeabile fissato ben teso onde impedire raccolte d'acqua in pieghe e avvallamenti, oppure svuotamento delle raccolte idriche dopo ogni pioggia e altri;
- Di assicurare, nei riguardi dei materiali stoccati all'aperto per i quali non siano applicabili i provvedimenti di cui sopra, trattamenti di disinfestazione dei potenziali focolai larvali da praticare ogni 15/30 giorni a seconda del prodotto utilizzato;
- In tutti gli esercizi o depositi dove si trovano a qualunque titolo prodotti alimentari e bevande, nonché in tutte le fabbriche dove si lavorano prodotti organici suscettibili di attirare insetti, devono essere adottati idonei metodi e mezzi di lotta contro le mosche.
- E' fatto obbligo a tutti coloro che prestano servizi anche pubblici (meccanici, gommisti, rottamai ecc.) di mantenere sotto tettoia o altro i copertoni di qualsiasi genere e di provvedere a interventi di disinfestazione preventiva nei confronti di Aedes albopictus meglio conosciuta come zanzara tigre.

Ai gestori di depositi, anche temporanei, di copertoni per attività di riparazione, rigenerazione e vendita e ai detentori di copertoni in genere:

- Di stoccare i copertoni, dopo averli svuotati da eventuali raccolte d'acqua al loro interno, al coperto o in containers dotati di coperchio o, se all'aperto, proteggerli con teli impermeabili in modo tale da

evitare raccolte d'acqua sui teli stessi; a tal fine i copertoni possono essere disposti a piramide e coperti con teli impermeabili ben fissati;

- Di ridurre al minimo i tempi di stoccaggio dei copertoni fuori uso, per evitare accumuli difficilmente gestibili sotto l'aspetto igienico sanitario;
- Di non consegnare copertoni contenenti acqua alle imprese di smaltimento, di rigenerazione e di commercializzazione;
- In caso di documentata impossibilità di procedere a quanto sopra precisato, si dovrà procedere a periodici trattamenti larvicidi e adulticidi;

Ai responsabili dei cantieri:

- Di sistemare i materiali necessari all'attività e quelli di risulta in modo da evitare raccolte con accumulo e ristagni d'acqua in bidoni o altri contenitori; qualora l'attività richieda la disponibilità di contenitori con acqua, questi debbono essere dotati di copertura oppure devono essere svuotati completamente con periodicità non superiore a 5 giorni;
- Di effettuare idonei interventi antilarvali, trattando nel periodo 15 aprile – 31 ottobre i focolai larvali non eliminabili (specialmente pozzetti e caditoie dei cortili per la raccolta dell'acqua piovana) ogni 15 (quindici) giorni con prodotti a base di *Bacillus thuringiensis israelensis* (lotta biologica) e/o con insetticidi regolatori di crescita a bassa tossicità,;
- Di provvedere in caso di sospensione dell'attività del cantiere alla sistemazione di tutti i materiali presenti in modo da evitare raccolte con accumulo di acque meteoriche;

DISPONE ALTRESI'

Che in presenza di situazioni di infestazioni localizzate di particolare consistenza con associati rischi sanitari, in particolare nelle aree circostanti siti sensibili privati o pubblici quali scuole, ospedali, strutture per anziani, immobili di culto e simili, il Comune provvederà ad effettuare direttamente trattamenti adulticidi, larvicidi e di rimozione di focolai larvali in aree pubbliche e private provvedendo, se del caso, con separate ed ulteriori ordinanze contingibili ed urgenti volte ad ingiungere l'effettuazione di detti trattamenti nei confronti di destinatari specificatamente individuati.

AVVISA CHE

La presente Ordinanza diverrà immediatamente esecutiva con la pubblicazione all'Albo Pretorio e ne sarà data ampia diffusione alla cittadinanza mediante avvisi pubblici, pubblicazione sul sito internet comunale e affissione all'Albo Pretorio comunale

La sanzione per l'inosservanza alle presenti norme è determinata in un **minimo di € 25,00 ad un massimo € 500,00** in cifra fissa di € 100,00 (cento/00) ai sensi dell'art. 7 bis del D.lgs. 18/08/2000 n. 267. Fatti salvi gli interventi che dovranno essere effettuati in via sostitutiva direttamente dal Comune. Il Corpo di Polizia Locale di Cassina de' Pecchi e a chiunque altro spetta in base alle disposizioni vigenti in materia, curerà l'osservanza del presente provvedimento.

Nel caso di inosservanza di quanto previsto dalla presente Ordinanza l'esecuzione degli interventi necessari avverrà d'ufficio e la relativa spesa sarà a carico degli inadempienti secondo le procedure e modalità vigenti in materia

Avverso il presente provvedimento è ammesso:

- ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio, ai sensi del D.Lgs. 2 Luglio 2010 n°104;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199.

Cassina De' Pecchi, li 29/03/2018

IL SINDACO
MANDELLI MASSIMO IVAN